UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Area Personale

Servizio Personale Docente – Settore reclutamento del personale docente

Decreto n. 2157

I L R E T T O R E

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 6.9.2001, n. 368, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l'art. 24, che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;

Visto altresì il comma 3 del sopra citato art. 24 che prevede due tipologie di contratti di lavoro subordinato da stipulare con i ricercatori a tempo determinato, contraddistinti dalle lettere *a)*, *b)*;

Visto il D.M. 25.5.2011, n. 243, che individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati al conferimento dei contratti di cui all'art. 24 della citata legge n. 240/2010;

Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della citata Legge 240/2010;

Visto il D.P.C.M. 31.12.2014, e in particolare l'art. 1 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale presso le Università;

Visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;

Vista la Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), e in particolare l'art. 1, comma 338 con il quale sono apportate modificazioni all'art. 24, comma 3, lettera b) della citata Legge n. 240/2010;

Visto il D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito con modificazioni in Legge 27.2.2017, n. 19 (Decreto milleproroghe);

Visto il Decreto Legislativo 25.5.2017, n. 75, e in particolare l'art. 22, comma 16;

Visto il D.M. 8.8.2019, n. 738 (FFO 2019);

Visto il D.L. 30.4.2019, n. 34, coordinato con Legge di conversione 28.6.2019 n. 58, e in particolare l'art. 5 bis in merito alla possibilità del regime di tempo definito per i ricercatori a tempo determinato di tipo b);

Visto il D.M. 8.8.2019, n. 740 relativo al contingente assunzionale 2019;

Vista la Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020);

Visti i DD.PP.CC.MM. 8.3.2020 e 9.3.2020 contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. 17.3.2020, n. 18 e in particolare l'art. 87, comma 5 che prevede la possibilità di svolgimento delle procedure concorsuali per i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

Vista la Legge 24.4.2020, n. 27 di conversione con modificazioni del citato D.L. 17.3.2020, n. 18;

Visto il D.L. 19.5.2020, n. 34 e in particolare l'art. 249 relativo allo svolgimento in modalità telematica delle procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011, e in particolare l'art. 6, comma 2;

Visto il D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, emesso in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2011, con il quale è stabilito il pagamento di un contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutamento avviate da questo Ateneo;

Visto il D.R. n. 1143 del 27.2.2015 con il quale è emanato il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova";

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240;

Visto il D.R. n. 1986 del 5.6.2017 con il quale è emanato, in ultima stesura, lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, in vigore dal 4.7.2017;

Visto il Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione;

Viste le deliberazioni con le quali le strutture di questo Ateneo propongono l'attivazione della procedura pubblica di selezione di cui all'art. 1, finalizzata al conferimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della citata legge n. 240/2010;

Vista la deliberazione in data **27.5.2020,** con la quale il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo approva la proposta in parola;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo:

D E C R E T A

Art. 1
Numero dei posti

1. Presso l'Università degli Studi di Genova sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, **ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b)** della legge 30.12.2010, n. 240, per le Scuole, i Dipartimenti e per i settori di seguito riportati, da espletarsi esclusivamente con modalità telematiche, in ottemperanza alle disposizioni citate in premessa:

Scuola di Scienze Sociali

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Settore concorsuale: 12/D1 – DIRITTO AMMINISTRATIVO

Settore scientifico disciplinare: IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO (n. 1 posto)

Regime di impegno a tempo pieno
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 24 (oltre all'eventuale tesi di dottorato o titolo equivalente).
Eventuale breve descrizione riferita all'attività oggetto del contratto (con esclusione di ogni finalità valutativa): il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca nel settore del Diritto amministrativo sostanziale e processuale in ordine alle tematiche di maggiore attualità e d'interesse, alla luce delle più recenti innovazioni legislative e giurisprudenziali. Il ricercatore dovrà, altresì, svolgere attività didattica, di didattica integrativa e di supporto alle attività didattiche negli insegnamenti coerenti al SSD attivi presso l'Ateneo.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Settore concorsuale: 12/E1 – DIRITTO INTERNAZIONALE

Settore scientifico disciplinare: IUS/13 – DIRITTO INTERNAZIONALE (n. 1 posto)

Regime di impegno a tempo definito
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (oltre all'eventuale tesi di dottorato o titolo equivalente).
Eventuale breve descrizione riferita all'attività oggetto del contratto (con esclusione di ogni finalità valutativa): la vincitrice/il vincitore, in coerenza con la propria formazione scientifica quale risulterà dagli atti concorsuali, sarà chiamata/o a svolgere attività di ricerca nell'ambito del diritto internazionale pubblico e privato; dovrà svolgere altresì attività didattica, di didattica integrativa e di supporto all'attività didattica negli insegnamenti, attivi presso l'Ateneo, coerenti con il SSD di cui alla procedura.

Art. 2
Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero del diploma di specializzazione medica per i settori interessati.

I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero devono altresì:
- aver conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

ovvero

- aver usufruito per almeno tre anni, e per periodi anche non consecutivi, di:
    - contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *a)*, della Legge 30.12.2010, n. 240 o di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4.11.2005, n. 230;
    - assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 398/1989 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.

2. Ai fini del raggiungimento del triennio previsto, i periodi temporali riferiti alle diverse fattispecie, di cui al precedente comma 1, sono cumulabili tra loro.
3. Non possono, tuttavia, partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d, del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
d) i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore, ancorché cessati dal servizio;
e) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240 e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

4. I requisiti di ammissione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura**.**
5. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, citato in premessa, il contratto del ricercatore è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei, con borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da Enti terzi.
7. Ai sensi dell'art. 49 del D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 4.4.2012, n. 35, per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
8. I candidati debbono allegare alla domanda, **in formato elettronico**, la ricevuta del versamento di un contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come richiesto dal D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, citato in premessa. Tale contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario presso la succursale della Banca Popolare di Sondrio BPS, Via XXV Aprile 7, Codice IBAN IT36Z0569601400000015000X58, Codice BIC/SWIFT POSOIT22XXX, intestato a "Università degli Studi di Genova", causale "contributo per l'iscrizione alla procedura pubblica **(INDICARE DECRETO RETTORALE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA E SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE).**

Art. 3
Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, **in via telematica**, compilando l'apposito modulo, entro il termine perentorio indicato nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, alla pagina https://concorsi.unige.it che richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà inviata automaticamente via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa procedura selettiva, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni: ai fini della partecipazione alla procedura, sarà ritenuta valida la domanda con data e ora di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti in formato elettronico di cui al presente bando. **Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:
a) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1;
b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
c) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;
d) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
e) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero di

godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;

f) di non aver prestato servizio a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario;

g) di non essere in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;

h) di non aver usufruito di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, per un periodo complessivo di dodici anni, anche non continuativi;

i) di essere a conoscenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 5;

l) per i cittadini stranieri) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

5. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica, se posseduto, nonché quello che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

6. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

7. I candidati devono produrre, **in formato elettronico**, unitamente alla domanda:

a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;

b) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia sul modulo "B" allegato.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2, i candidati dovranno fornire, nel predetto modulo "B", precise indicazioni rivolte in particolare al possesso del titolo di dottore di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero con la precisazione che è stata inoltrata apposita richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica), al raggiungimento del triennio previsto, precisando la tipologia di servizio prestato (con i puntuali riferimenti normativi) nonché al periodo temporale di svolgimento degli stessi con indicazione delle date inziali e finali dei medesimi. In mancanza di indicazioni questa Amministrazione si riserva di procedere all'esclusione del candidato. Analogamente, per il possesso dei titoli, i candidati dovranno fornire indicazioni precisando la natura del servizio prestato nonché, laddove possibile, il periodo temporale di svolgimento degli stessi. Le indicazioni di cui sopra consentiranno alla Commissione un'adeguata valutazione dei titoli in argomento e della relativa congruenza con il settore.

c) copia delle pubblicazioni scientifiche ritenute utili ai fini della selezione, in formato .pdf. Le stesse devono essere elencate e dichiarate conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta su modulo "C" allegato (per le pubblicazioni si rimanda anche all'art. 5);

d) la ricevuta del versamento del contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come previsto dall'art. 2, comma 9.

8. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

9. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4**.**

10. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, ovvero disponibili in rete, o a titoli e pubblicazioni allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

11. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

12. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività internet e di posta elettronica del candidato.

13. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva,

comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4
Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Art. 5
Pubblicazioni

1. Ai sensi del D.M. 25.5.2011, n. 243, citato in premessa, sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra.
2. Le pubblicazioni debbono essere presentate, con le modalità di cui all'art. 3, nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere conformi all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
3. Tuttavia per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni scritte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma 2.
4. Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore al limite previsto la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle stesse in numero pari al limite di cui sopra e nell'ordine riportato nell'elenco di cui all'art. 3, comma 7, lettera c) del presente bando.

Art. 6
Nomina della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è designata dal Consiglio del Dipartimento che ha proposto il bando e nominata con Decreto rettorale. La stessa è composta da tre professori universitari di adeguata qualificazione scientifica, di cui almeno uno di prima fascia con funzioni di Presidente, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando. In caso di presenza di più professori di prima fascia il Presidente è eletto dalla Commissione. Almeno due dei Commissari devono appartenere ad altri Atenei, anche stranieri.
2. Della nomina è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.
3. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina.
4. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione.

Art. 7
Valutazione dei candidati

Adempimenti della Commissione
1. La Commissione giudicatrice, all'atto dell'insediamento, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, di cui al successivo comma 2, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione, ai fini di quanto previsto dal successivo comma 6, sulla base dei seguenti parametri:

- titoli: fino a un massimo di punti 50;
- pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 50.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

2. Al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione giudicatrice procede preliminarmente alla valutazione dei candidati esprimendo un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri individuati con D.M. 25.5.2011, n. 243, reso disponibile al seguente indirizzo telematico https://intranet.unige.it/personale/normativa_ricercatori_td.html

3. A seguito della valutazione preliminare sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a 6 unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La predetta discussione avverrà in lingua italiana fatta salva la prova orale in lingua straniera.

4. L'esito della valutazione preliminare dei candidati è resa pubblica sul sito istituzionale dell'Ateneo all'indirizzo https://unige.it/concorsi/ . **Su detto sito viene altresì segnalata la data della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, con un preavviso di almeno dieci giorni liberi. Nessuna comunicazione scritta è inviata ai candidati. Il ritiro della domanda di partecipazione dovrà essere comunicato a questo Ateneo tramite email, corredata da fotocopia del documento di identità, inviata a reclutamento.ricercatori@unige.it. La mancata partecipazione alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni costituisce comunque esplicita rinuncia da parte del candidato.**

5. Per essere ammessi alla discussione i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità dovranno, ai fini dell'ammissione, produrre fotocopia del documento medesimo e dichiarare in calce alla stessa che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

6. A seguito della discussione pubblica di cui al comma 2, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione. Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione individua il vincitore.

7. Le riunioni della Commissione giudicatrice, compresa quella relativa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati, si terranno esclusivamente con modalità telematiche, in ottemperanza alle disposizioni citate in premessa:

Accertamento della regolarità degli atti

8. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, sono approvati con Decreto rettorale entro 30 giorni dalla consegna dei verbali. Tale decreto è reso pubblico nell'albo ufficiale e sul sito web dell'Ateneo. Dell'esito della procedura è data comunicazione al vincitore e al dipartimento interessato per gli adempimenti di cui al successivo comma 8. Nessuna comunicazione verrà data agli altri candidati.

9. La chiamata del vincitore è deliberata dal Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

10. La relazione riassuntiva è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo.

Art. 8
Stipula del contratto individuale di lavoro e modalità di svolgimento dello stesso

1. La stipula del contratto individuale di lavoro è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo, nonché subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le Università. Stante la suddetta condizione l'Amministrazione non garantisce il contratto medesimo.

2. La titolarità del contratto non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli universitari.

3. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. Nell'ambito della disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale, gli Organi di Governo dell'Ateneo possono elevare di un ulteriore 10 per cento il trattamento economico spettante.

4. I doveri didattici e di servizio agli studenti sono disciplinati dall'art. 2 del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione citato in premessa. Il medesimo Regolamento disciplina, altresì, le procedure di conferimento degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato.

5. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al Dipartimento di appartenenza.
6. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con D.R. n 1426 del 22.4.2016, citato in premessa.

Art. 9
Presentazione dei documenti

1. Il ricercatore, se cittadino italiano o dell'Unione Europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonché il documento sotto specificato:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del Decreto leg. 30/03/2001, n. 165;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi resi ai sensi dell'art. 145 parte II, titolo I, del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092.
Le dichiarazioni sostitutive di cui alle predette lettere a), b), c) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Università;

d) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (redatte su apposito modello) contenenti le seguenti indicazioni:
- di non essere in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
- di non aver usufruito di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, per un periodo complessivo di dodici anni, anche non continuativi, e che tale condizione permarrà fino alla scadenza dell'attuale contratto.
- di non aver prestato servizio a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario.
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 19 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, citato in premessa.

e) eventuale certificazione di equivalenza (o equipollenza) del titolo conseguito all'estero, rilasciato dalle competenti autorità.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, dovranno produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nelle sopra indicate dichiarazioni dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione;
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2**,** i cittadini non appartenenti all'Unione devono presentare nel termine di trenta giorni sopra citato i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato attestante la cittadinanza;

c) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande;
d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino;

4. I documenti di cui al comma 3, lettere b), c), d) devono essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare i documenti stessi.

5. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

6. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero**.**

7. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

8. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

9. Il ricercatore nominato sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati, è effettuato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.Legs 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali), per quanto compatibile.

Art. 11
Pubblicità

1. Il presente decreto verrà reso disponibile sui siti web dell'Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea. Il relativo avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 12
Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa nonché le leggi vigenti in materia.

Il presente decreto, firmato digitalmente, è depositato presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale docente.

Genova, 5.6.2020

IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Paolo Comanducci

MP/lc
Responsabile del procedimento: Luigi CALISSI